Sent. 225/25

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23524** del registro di segreteria, istruttoria n. 221/2023/PRE depositato in data 29 dicembre 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile esterno sig.ra Troiani Francesca, nata il 14/05/1964 a Siena (CF: TRNFNC64E54I726G), gestore della struttura ricettiva "Casa Mia", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla gestione di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nella sunnominata struttura ricettiva nell'anno 2019, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITO nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assente l'agente contabile e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 3/2024 di questo Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.

Con proprio decreto n. **114/2024** è stato ordinato la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile, a cura del Segretario generale del Comune di Comune di San Benedetto del Tronto (AP), ovvero al funzionario della stessa amministrazione delegato dal medesimo Segretario Generale con atto formale da comunicare, previamente, alla segreteria della Sezione, unitamente alla nota indicativa delle spese sostenute, assegnando per la predetta compilazione il termine di quattro mesi dal ricevimento del decreto e condannando lo stesso agente contabile al pagamento di una sanzione

pecuniaria.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha comunicato, tramite l'applicativo DAeD n. **75977** del 27 gennaio 2025, l'impossibilità di provvedere all'adempimento non riuscendo in alcun modo a definire in maniera certa le presenze turistiche avute nell'anno **2019**.

2. Nella camera di consiglio odierna il Pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni di questo Giudice.

3. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "….*seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti*." (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata

materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che debba procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione;

- trasmette gli atti alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche per le valutazioni di competenza.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18.11.2025.
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani
f.to digitalmente